

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 57-7648

L.R. 1/2009 e s.m.i., art. 22. Approvazione dello schema di Convenzione 2013-2014 fra Regione Piemonte e Unioncamere per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese. Spesa di Euro 700.000,00 (o.f.c.) (Cap. 113663/2014).

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Con D.G.R. n. 67-5189 del 28/12/2012 si rinnovava lo schema di Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato per l'anno 2012 ai sensi della Legge regionale 14 gennaio 2009 n. 1 Testo unico in materia di artigianato, in previsione di una generale revisione della L.R 1/2009 relativamente all'Albo delle imprese artigiane, anche alla luce delle necessarie azioni di contenimento della spesa pubblica.

Il 23 aprile 2013 è stata promulgata la legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)". Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese. Ai sensi della sopraccitata legge, l'albo delle imprese artigiane è stato soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

Tra le principali novità introdotte dalla sopraccitata norma si evidenziano il contenimento della spesa pubblica, la semplificazione burocratica e lo snellimento normativo che consentono, tra l'altro, anche una notevole riduzione dei tempi necessari per l'avvio delle imprese e dell'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22 - Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese);
- l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 24 - Abrogazione di norme).

Le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese sono delegate alle Camere di Commercio alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali.

Il novellato art. 22 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. dispone che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese.

Le modifiche normative consentono una notevole riduzione dei costi già a partire per l'anno 2013: nel corso degli incontri preliminari che hanno portato alla approvazione della legge regionale 5/2013, anche in collaborazione con Unioncamere Piemonte, si è stimata una riduzione di tali costi

a circa 400.000,00 Euro annue, a fronte della cifra annua di Euro 1.800.000,00 erogata negli anni precedenti.

Preso atto che non è stato possibile stipulare la Convezione prevista per l'anno 2013 per la mancanza di risorse finanziarie assegnate sul Bilancio 2013 per l'esercizio delle funzioni svolte dalle CCIAA per l'anno trascorso.

Riconosciuto che gli Enti camerali hanno comunque garantito continuità nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale, sostenendone gli oneri relativi.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla erogazione delle risorse necessarie al pagamento delle funzioni, comunque svolte dagli enti camerali nel corso dell'anno 2013 e stipulare la Convenzione in parziale sanatoria a valere sull'anno 2013 e 2014;

ritenuto necessario dare attuazione al dettato normativo e definire d'intesa con Unioncamere Piemonte, che a sua volta provvederà al coordinamento delle singole Camere di commercio, delle modalità uniformi di svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, al fine di garantire su tutto il territorio regionale lo stesso livello di servizi erogati a favore delle imprese artigiane, prevedendo anche il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Preso atto inoltre che con D.G.R. n. 1 – 6519 del 22 ottobre 2013 è stato approvato il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Sistema Camerale Piemontese – Unioncamere Piemonte per lo sviluppo economico e della competitività territoriale. Tale protocollo di intesa prevede all'art. 1 la reciproca collaborazione per l'avvio delle azioni condivise e concertate nelle materie di cui all'art. 2 dello stesso protocollo, ed in particolare:

art. 2 punto 7 – artigianato, anche per gli aspetti amministrativi di attribuzione e riconoscimento della qualifica;

art. 11 punto 11 – semplificazione amministrativa, per l'attivazione di iniziative comuni volte ad una significativa semplificazione delle procedure amministrative di loro competenza.

L'art. 3 del protocollo di intesa prevede che, per la realizzazione delle singole attività di cui all'art. 2 vengano stipulate apposite convenzioni specifiche firmate dalle rispettive direzioni;

appare pertanto necessario disciplinare i rapporti convenzionali tra la Regione Piemonte e l'Unioncamere Piemonte per le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 L.R. 1/2009 e s.m.i. al fine di consentire continuità ai servizi da erogare alle imprese artigiane, secondo le disposizioni previste dal Testo Unico dell'artigianato e nelle modalità indicate dal Protocollo d'Intesa sopra citato, demandando la firma della convenzione al Direttore della Direzione regionale competente.

Tenuto conto delle attuali risorse disponibili a bilancio, per gli adempimenti previsti dalla presente convenzione 2013 2014 la Regione Piemonte corrisponde ad Unioncamere un rimborso di Euro 700.000,00 (o.f.c.);

le risorse finanziarie vengono erogate direttamente a favore di Unioncamere Piemonte che provvederà alla ripartizione tra le singole camere di commercio, anche in considerazione delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascuna provincia come previsto dall'art. 7 dell'allegata convenzione che fa parte integrante della presente convenzione;

si ritiene necessario approvare in sanatoria lo schema di Convenzione allegata a partire dal 1° gennaio 2013, e demandarne la sottoscrizione alla direttore regionale competente, ai sensi dell'art. 3 del protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. 1 – 6519 del 22 ottobre 2013.

Alle spese connesse all'attuazione della Convenzione in oggetto si fa fronte con le risorse pari a Euro 700.000,00 (o.f.c.) che sono disponibili sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2014;

con apposite determinazioni dirigenziali si provvederà all'impegno della somma suddetta di Euro 700.000,00 (o.f.c.).

Tutto ciò premesso;

vista la legge 8/8/1985, n. 443;

vista la L.R. n. 1/2009 così come modificata dalla L.R. 5/2013;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 1 – 6519 del 22 ottobre 2013;

viste le leggi regionali n. 1/2014 e n.2/2014;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione 2013-2014 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese (art. 22 comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.), allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, demandando, la sottoscrizione al direttore regionale competente, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno.

Alle spese connesse all'attuazione della Convenzione in oggetto si fa fronte con le risorse pari a Euro 700.000,00 (o.f.c.) che sono disponibili sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2014.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

L.R. 1/2009 e s.m.i. Art. 22. Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese.

Premesso che:

Con D.G.R. n. 67-5189 del 28/12/2012 si rinnovava lo schema di Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato per l'anno 2012 ai sensi della Legge regionale 14 gennaio 2009 n. 1 Testo unico in materia di artigianato, prevedendo la collaborazione tra Regione Piemonte ed Unioncamere per la revisione della L.R. 1/2009 relativamente all'Albo delle imprese artigiane, anche alla luce delle necessarie azioni di contenimento della spesa pubblica.

Il 23 aprile 2013 è stata promulgata la legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)". Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese. Ai sensi della sopraccitata legge, l'albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

Tra le principali novità introdotte dalla sopraccitata norma si evidenziano il contenimento della spesa pubblica, la semplificazione burocratica e lo snellimento normativo che consentono, tra l'altro, anche una notevole riduzione dei tempi necessari per l'avvio delle imprese e dell'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22 - Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese);
- l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 24 - Abrogazione di norme).

Le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese sono delegate alle Camere di Commercio alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali.

Il novellato art. 22 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. dispone che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese.

Le modifiche normative consentono una notevole riduzione dei costi già a partire per l'anno 2013: nel corso degli incontri preliminari che hanno portato alla approvazione della legge regionale 5/2013, anche in collaborazione con Unioncamere Piemonte, si è stimata una riduzione di tali costi a circa 400.000,00 Euro annue, a fronte della cifra annua di Euro 1.800.000,00 erogata negli anni precedenti.

Preso atto che non è stato possibile stipulare la Convenzione prevista per l'anno 2013 per la mancanza di risorse finanziarie assegnate sul Bilancio 2013 per l'esercizio delle funzioni svolte dalle CCIAA per l'anno trascorso.

Riconosciuto che gli Enti camerali hanno comunque garantito continuità nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale, sostenendone gli oneri relativi.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla erogazione delle risorse necessarie al pagamento delle funzioni, comunque svolte dagli enti camerali nel corso dell'anno 2013 e stipulare la Convenzione in sanatoria a valere sull'anno 2013 e 2014.

Ritenuto necessario dare attuazione al dettato normativo e definire d'intesa con Unioncamere Piemonte, che a sua volta provvederà al coordinamento delle singole Camere di commercio, delle modalità uniformi di svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, al fine di garantire su tutto il territorio regionale lo stesso livello di servizi erogati a favore delle imprese artigiane, prevedendo anche il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Con D.G.R. n. 1 – 6519 del 22 ottobre 2013 è stato approvato il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Sistema Camerale Piemontese – Unioncamere Piemonte per lo sviluppo economico e della competitività territoriale. Tale protocollo di intesa prevede all'art. 1 la reciproca collaborazione per l'avvio delle azioni condivise e concertate nelle materie di cui all'art. 2 del stesso protocollo, ed in particolare:

art. 2 punto 7 – artigianato, anche per gli aspetti amministrativi di attribuzione e riconoscimento della qualifica;

art. 11 punto 11 – semplificazione amministrativa, per l'attivazione di iniziative comuni volte ad una significativa semplificazione delle procedure amministrative di loro competenza.

L'art. 3 del protocollo di intesa prevede che, per la realizzazione delle singole attività di cui all'art. 2 vengano stipulate apposite convenzioni specifiche firmate dalle rispettive direzioni;

appare pertanto necessario disciplinare i rapporti convenzionali tra la Regione Piemonte e l'Unioncamere Piemonte per le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 L.R. 1/2009 e s.m.i. al fine di consentire continuità ai servizi da erogare alle imprese artigiane, secondo le disposizioni previste dal Testo Unico dell'artigianato e nelle modalità indicate dal Protocollo d'Intesa sopra citato

quanto sopra premesso:

fra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello n° 165 - Torino - Codice fiscale n° 80087670016 di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore regionale competente per materia, nato a il

e

l'Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (Codice fiscale n° 80091380016) di seguito denominata Unioncamere, con sede in Via Cavour 17 - Torino, rappresentata dal Presidente pro-tempore, nato a il, autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi

si stipula quanto segue:

Art. 1

Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell'artigianato, la Regione Piemonte e l'Unioncamere, per delega conferita da ciascuna Camera di Commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese secondo le disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i.

Art. 2

Le Camere di Commercio assicurano l'ottimale espletamento dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i. mediante proprio personale nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun ente. Le camere di commercio individuano un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato così come previste dal T.U. dell'artigianato.

Art. 3

Le Camere di Commercio provvedono a dotare gli uffici preposti alle funzioni di cui al T.U. dell'artigianato di idonee strutture e attrezzature nonché di locali idonei allo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 4

La Giunta regionale esercita adeguata vigilanza sulla corretta attuazione della LR 1/2009 e della presente convenzione ed esplica le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di cui al T.U. dell'artigianato, anche attraverso la Commissione regionale per l'Artigianato.

Art. 5

La Regione, per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, riconosce per il periodo 2013-2014 della durata della convenzione ad Unioncamere l'importo di Euro 700.000,00.

L'importo di cui al precedente comma copre le seguenti voci di spesa:

- personale camerale;
- attrezzature
- informatizzazione;
- spese per lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato;
- spese per l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di Eccellenza Artigiana (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività previste dalla normativa regionale e nazionale.

Ad ulteriore rimborso dei costi derivanti dalla gestione delle funzioni amministrative previste per le imprese artigiane, le camere di commercio trattengono i diritti di segreteria per le certificazioni, le visure e ogni altro atto o adempimento afferente le funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato.

I proventi delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 25 L.R. 1/2009 e s.m.i. concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla camera di commercio per le funzioni amministrative ad essa delegate.

Art. 6

Con separata convenzione la Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, definirà con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 1/2009.

Art. 7

L'importo di Euro 700.000,00 viene erogata direttamente a favore di Unioncamere Piemonte che provvederà alla ripartizione tra le singole camere di commercio.

Ai fini dell'erogazione, Unioncamere comunica alla Regione Piemonte i criteri concertati con le camere di commercio per la ripartizione delle risorse e l'importo spettante ad ogni ente camerale.

Devono essere comunque rispettati i seguenti criteri:

- una quota non superiore al 25% dell'importo, uguale per tutte le Camere di Commercio;
- una quota in proporzione al numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascuna provincia o al numero delle imprese iscritte al 1° gennaio di ogni anno.

La Regione provvede alla liquidazione del compenso dovuto a seguito della verifica della congruità dei criteri comunicati da Unioncamere per la ripartizione delle risorse.

Unioncamere provvede al pagamento alle CCIAA entro 30 giorni dalla data di accredito delle risorse da parte della Regione dando comunicazione dei pagamenti effettuati agli enti camerali alla Direzione regionale competente.

Art. 8

La Regione Piemonte e l'Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

La Regione Piemonte e l'Unioncamere individuano azioni di monitoraggio sulla consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, sulla quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni camera di commercio, sui diritti di segreteria introitati e sulle somme accertate ed effettivamente incassate dalle CCIAA relativamente alle sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i.

La Regione Piemonte e l'Unioncamere si impegnano a collaborare per eventuali revisioni della L.R. 1/2009 e s.m.i., anche alla luce di ulteriori azioni di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione amministrativa, così come previste dal Protocollo di Intesa approvato con D.G.R. n. 1 – 6519 del 22 ottobre 2013.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata di due anni a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31/12/2014.

Art. 10

Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

Art. 11

Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d'uso.
Le spese di bollo sono a carico di Unioncamere Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino.....